



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 luglio 2012 (17.07)
(OR. en)**

12343/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0188 (NLE)**

**ACP 121
FIN 513
PTOM 30
OC 396**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Gruppo ACP

al Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

n. prop. Comm.: 12409/12 - COM(2012) 387 final

Oggetto: Progetto di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2012, compresa la seconda quota 2012
- Adozione

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione della Croazia: 22.7.2012

1. Il 10 luglio 2012 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2012¹.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 3 del regolamento finanziario applicabile al 10° Fondo europeo di sviluppo (FES)², la proposta di decisione del Consiglio riguarda:

¹ Doc. 12409/12.

² GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

- l'importo annuale riveduto dei contributi degli Stati membri per l'esercizio finanziario 2012 e
- l'importo della seconda quota dei contributi degli Stati membri per l'esercizio finanziario 2012.

Per quanto riguarda l'importo annuale per il 2012, la Commissione ha proposto di ridurlo a 2 600 000 000 EUR per i fondi da essa gestiti (i fondi gestiti dalla BEI non subiscono variazioni). Questo si tradurrà in una riduzione di 1 000 000 000 EUR rispetto alla decisione del 18 novembre 2011 in cui il totale per il 2012 per la Commissione era stato fissato a 3 600 000 000 EUR¹.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 3 del regolamento finanziario, il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione e gli Stati membri versano la seconda quota del contributo entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

2. Il 13 luglio 2012 il Gruppo ACP ha approvato l'importo annuale riveduto dei contributi degli Stati membri per il 2012, compresa la seconda quota per il 2012, come stabilito nella proposta della Commissione.
3. Il Gruppo raccomanda al Comitato dei Rappresentanti permanenti di invitare il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo interno applicabile al 10° FES², ad adottare tra i punti "A" dell'ordine del giorno, la decisione figurante nel documento 12344/12.

¹ Articolo 57, paragrafo 3 del regolamento finanziario applicabile al 10° FES: *"La Commissione presenta una proposta entro il 15 giugno (...) contenente: (...) l'importo annuale del contributo per l'anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 dell'accordo interno, l'importo annuale dovesse deviarne."*

² GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32 e decisione del Consiglio del 16 luglio 2007 che modifica l'accordo interno per includere la Bulgaria e la Romania GU L 202 del 3.8.2007, pag. 35.